



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 26/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.24 D.LGS 19/08/2016 N. 175 E S.M.I

L'anno (2017) addì ventisei (26) del mese di Settembre alle ore 20:45 in Alfonsine presso la Residenza Comunale e nell'apposita Sala delle adunanze.

A seguito di determinazione del Sindaco (art.11 dello Statuto Comunale) e con avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - adunanza in prima convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti n. 15 assenti n. 2 Consiglieri come segue:

nr.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	nr.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
01	Sindaco: Venturi Mauro	X		12	Ghirardini Auro	X	
02	Rossi Elisa	X		13	Beltrami Laura	X	
03	Bagnoli Paolo	X		14	Fazzari Francesco	X	
04	Emiliani Elena		X	15	Fabbri Claudio	X	
05	Burchi Federica	X		16	Gemignani Stefano	X	
06	Menghi Elia	X		17	Gaudenzi Stefano	X	
07	Marangoni Valentina	X					
08	Babini Marco	X					
09	Foschini Ottaviana	X					
10	Laudini Roberto	X					
11	Grilli Roberta		X				

Assume la Presidenza Venturi Mauro in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Boschi.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell'art.12 comma 9 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il consesso alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Designa scrutatori: BURCHI FEDERICA, BABINI MARCO, FABBRI CLAUDIO.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

Per la trattazione del presente oggetto la seduta è pubblica.

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

Udita la discussione che viene trascritta ed allegata alla presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (d.u.p.) 2017 - 2019";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2017 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2017 / 2019 (D.Lgs. n. 118/2011) e dell'elenco triennale ed annuale dei lavori pubblici" modificato con successivi atti di consiglio comunale;
- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte contabile - anno 2017/2019", come modificato con successivi provvedimenti di variazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 02/05/2017 è stato approvato il rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2016;
- la delibera di G.C. n. 57 del 27/06/2017 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi anno 2017/2019 (art. 197 co. 2, lett. A Dlgs n.267/00 e art. 10 Dlgs 150/2009) del comune di Alfonsine;
- delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 26/07/2017 che ha approvato la "Variazione di assestamento generale (art. 175, c. 8 del d.lgs 267/2000) verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio 2017/2019 (art. 193 del d.lgs 267/2000)";
- delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2015 che ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Alfonsine;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, c.1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, c. 2 e ss, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo più sopra riportato:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, detenute direttamente o indirettamente, individuando quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere successivamente alienate o formare oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 e ss, T.U.S.P.;
3. sono riconducibili alle categorie di cui dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza ed efficacia, alla razionalizzazione dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, di cui all'allegata Relazione (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, svolto avendo in considerazione le linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/IMPR del 19 Luglio 2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;

Visto l'allegato B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale comprendente le schede compilate per ogni singola società sulla base del modello di cui alla citata deliberazione n. 19 della Corte dei Conti;

Considerato che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P. occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire in tal caso entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale e fino alla avvenuta adozione, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera C.C. n. 17 del 31.03.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, formalizzati con provvedimento del Sindaco P.G. n. 2016/0002616 del 31/03/2016, di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Ritenuto di confermare le decisioni già assunte nel sopracitato piano di razionalizzazione aggiornato come meglio specificato nelle allegate schede redatte in ottemperanza delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/IMPR del 19 Luglio 2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie

Attesa la propria competenza in materia di partecipazioni societarie alla luce dell'art. 42, comma 2, lettera e) TUEL, fermo restando il ruolo di coordinamento generale del Sindaco previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 190/2014;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dal Presidente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 15, votanti n. 11;

Con voti favorevoli n. 11 (Uniti per Alfonsine; Gaudenzi - Gruppo Alfonsine Futura); astenuti n. 4 (Beltrami e Fazzari - Gruppo Per Alfonsine; Gemignani - Gruppo Movimento 5 Stelle; Fabbri - Gruppo Bellalfonsine);

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in narrativa espresso, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A (relazione tecnica) e B (schede società partecipate redatte sul modello approvato con deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti); alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di trasmettere le informazioni relative alla ricognizione in oggetto alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Comune, nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"

Ed inoltre;

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 15, votanti n. 11;

Con voti favorevoli n. 11 (Uniti per Alfonsine; Gaudenzi - Gruppo Alfonsine Futura); astenuti n. 4 (Beltrami e Fazzari - Gruppo Per Alfonsine; Gemignani - Gruppo Movimento 5 Stelle; Fabbri - Gruppo Bellalfonsine);

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione palesamente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Il presente verbale, letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Venturi Mauro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Boschi
